

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (ROTTAMAZIONE-TER) / PROCEDURA DI “SALDO E STRALCIO”

PREMESSA

per la presentazione dell'istanza di rottamazione-ter o di “saldo e stralcio”, **tutta la relativa documentazione** dovrà essere consegnata allo Studio **entro e non oltre il giorno 19/04/2019**; in mancanza, in considerazione dei tempi tecnici di elaborazione delle richieste, non saremo in grado di presentare la domanda.

La documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza è la seguente:

1. **“Rottamazione-ter”**: carta di identità del richiedente, modulo in calce alla presente circolare debitamente compilato e firmato;
2. **“Saldo e stralcio”**: carta di identità del richiedente, modulo in calce alla presente circolare debitamente compilato e firmato, attestazione ISEE rilasciata dall'INPS (può essere richiesta gratuitamente rivolgendosi a qualunque CAF)

1. “ROTTAMAZIONE-TER”

E' stata riproposta per l'anno 2019 una sanatoria delle cartelle di pagamento che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione ter”).

Se sussistono i requisiti, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.04.2019, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

Il decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, stabilisce che rientrano nell'ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Alcuni carichi sono “non rottamabili” in base alla legge, ad esempio le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Sono ammessi alla procedura agevolata anche i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016 o in base al D.L. 148/2017), che l'Agente della riscossione ha accolto ma con procedura non perfezionata perché non versate una o più rate. In questo caso sono diversi i termini di versamento delle rate, come di seguito specificato.

Il **beneficio** della sanatoria consiste nello sgravio:

- di qualsiasi sanzione amministrativa, a condizione che si tratti di sanzione avente natura tributaria e/o contributiva;
- degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non ha pagato la cartella di pagamento nei 60 gg, mentre rimangono dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora.

Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda ad Agenzia delle Entrate Riscossione, utilizzando un apposito modello, entro il

30.04.2019, con cui si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Una volta presentata la domanda, Agenzia delle Entrate Riscossione non può avviare azioni esecutive, né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

Successivamente, Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà al debitore l'importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista l'autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

Le **scadenze** per i versamenti variano a seconda delle seguenti tipologie di soggetti. Il numero massimo di rate consentito è:

- 1) Contribuenti che effettuano la prima presentazione della domanda di rottamazione ("rottamazione ordinaria"): prima rata con scadenza 31.07.2019, seconda rata con scadenza 30.11.2019, rate successive con scadenze 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno dal 2020 al 2023, per un totale di 18 rate in 5 anni;
- 2) Contribuenti in regola con i versamenti delle precedenti rottamazioni a cui hanno aderito: prima rata con scadenza 31.07.2019, seconda rata con scadenza 30.11.2019, rate successive con scadenze 31.07 e 30.11 di ogni anno dal 2020 al 2023, per un totale di 10 rate in 5 anni;
- 3) Contribuenti **NON** in regola con i versamenti delle precedenti rottamazioni a cui hanno aderito: prima rata con scadenza 31.07.2019, seconda rata con scadenza 30.11.2019, rate successive con scadenze 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno dal 2020 al 2021, per un totale di 10 rate in 3 anni.

Entro il 30.6.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 2% annuo.

La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Ove si verifichi anche un solo inadempimento nel versamento di una qualsiasi delle rate, anche per esigui importi, la rottamazione non ha effetto, dunque riemerge l'intero debito a titolo di sanzioni amministrative ed interessi di mora. Oltre a ciò, il carico non può più essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Pertanto, soprattutto in presenza di una rateizzazione regolarmente in corso, l'invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare tutte le rate entro i termini (che possono essere più ristretti).

* * *

Nel caso foste interessati alla procedura di adesione agevolata alle cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi ("**ROTTAMAZIONE-TER**"), **vi invitiamo a compilare e restituire allo**

studio il modello allegato al fine di conferire delega per richiedere a Agenzia delle Entrate Riscossione l'estratto della posizione debitoria.

Sulla base dei dati ottenuti si procederà ai calcoli necessari mediante i quali valutare la convenienza della procedura che verrà esposta e discussa in un apposito incontro da fissare con gli interessati.

A seguito di tale incontro in caso di convenienza ci affiderete l'incarico per predisporre e depositare la relativa istanza.

* * *

2. "SALDO E STRALCIO"

L'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede una definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. "saldo e stralcio"), la cui disciplina ricalca sostanzialmente la "rottamazione" dei ruoli descritta in precedenza ma con requisiti più stringenti e con le caratteristiche descritte in seguito.

Le peculiarità di tale procedura rispetto alla "rottamazione" dei ruoli sono:

- a) Deve trattarsi di debiti di **persone fisiche** che presentano un indice **ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro**;
- b) La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da **tributi e contributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione**, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72. Quindi sono escluse le somme oggetto di avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, controlli formali delle dichiarazioni e tutte le somme che originano da atti diversi dalle cartelle di pagamento, in primis avvisi di accertamento, di liquidazione o di recupero di crediti d'imposta.
- c) È previsto lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora, oltre al **parziale stralcio delle somme a titolo di capitale** (tributario o contributivo), la cui entità dipende dagli indici ISEE come di seguito riportato:
 - il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
 - il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
 - il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Al pari della procedura di "rottamazione", il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda all'Agente della Riscossione entro il 30.04.2019, indicando i dati relativi dichiarazione ISEE rilasciata dall'INPS, che deve essere comunque allegata alla domanda di "saldo e stralcio". Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà successivamente al debitore l'importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle scadenze.

Le scadenze di versamento delle somme dovute a seguito del "saldo e stralcio" sono ripartite in 3 anni con interessi al tasso del 2% annuo, a partire dall'1.12.2019. Le rate sono pari al 35% con

scadenza il 30.11.2019, al 20% con scadenza il 31.3.2020, al 15% con scadenza il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021.

Attenzione: Come prescritto dai commi 192 e 193 dell'art. 1 della L. 145/2018, la domanda di "saldo e stralcio" viene automaticamente convertita in istanza di "rottamazione" dei ruoli nel caso in cui, a seguito di controllo da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, venga stabilito che non sono soddisfatti tutti i requisiti necessari per accedervi.

* * *

Nel caso foste interessati alla procedura di "saldo e stralcio" delle cartelle di pagamento ("**SALDO E STRALCIO**"), **vi invitiamo a compilare e restituire allo studio il modello allegato** al fine di conferirvi delega per richiedere a Agenzia delle Entrate Riscossione l'estratto della posizione debitoria e, **in considerazione dei tempi tecnici necessari, di munirvi al più presto e consegnare allo studio il modello ISEE necessario per la richiesta di accesso alla procedura.**

Sulla base dei dati ottenuti si procederà ai calcoli necessari mediante i quali valutare la convenienza della procedura che verrà esposta e discussa in un apposito incontro da fissare con gli interessati.

A seguito di tale incontro in caso di convenienza ci affiderete l'incarico per predisporre e depositare la relativa istanza.

* * *

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a codice fiscale

nato/a a Prov il/...../.....

residente in Prov

indirizzo CAP.....

telefono..... e-mail/PEC

CHIEDE

il prospetto informativo relativo ai carichi affidati all'Agente della riscossione di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere intestatario dei carichi contenuti nel prospetto informativo e, a tal fine, **allega copia del proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.**

Dichiara inoltre, relativamente al trattamento dei dati personali conferiti, di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data Firma del dichiarante

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata e con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti da Lei eventualmente indicati per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per consentirne il buon fine.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, non possono essere oggetto di diffusione. Tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.